

**APERTURA E MANTENIMENTO DI CONTI DI PAGAMENTO PRESSO UNA BANCA A FAVORE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO.  
PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 114-OCTIESDECIES DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385.**

Il Testo Unico Bancario, in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE (cd. "PSD2"), dispone che le "banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio" (art. 114-*octiesdecies*).

La stessa norma prevede che le "banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza [...] o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"; inoltre, le "banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento".

Tenuto conto che, ai sensi della richiamata disposizione del TUB, la Banca d'Italia deve individuare con proprio provvedimento le modalità della notifica e al fine di facilitare la corretta applicazione delle disposizioni in questione, si forniscono le seguenti indicazioni.

Le procedure interne delle banche che offrono conti di pagamento definiscono i criteri per l'apertura e il mantenimento di questi conti a favore degli istituti di pagamento e prevedono che la valutazione sia comunque svolta sulla base di un'analisi effettuata caso per caso, tenuto conto del complesso delle informazioni a disposizione.

Non sono conformi con il quadro normativo esclusioni di carattere generalizzato basate sull'appartenenza del richiedente alla "categoria" degli istituti di pagamento.

L'eventuale decisione, adeguatamente motivata, di mancata apertura o di revoca dell'apertura di un conto di pagamento è assunta in base a elementi riferiti al caso concreto, dai quali emerga un contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Immediatamente, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dall'assunzione della decisione, le banche notificano alla Banca d'Italia - Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza (indirizzo di posta certificata [riv@pec.bancaditalia.it](mailto:riv@pec.bancaditalia.it)) - il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca, trasmettendo tutte le informazioni necessarie a ripercorrere l'*iter* decisionale e le motivazioni sottostanti alla mancata apertura o alla revoca del conto di pagamento.

La Banca d'Italia si riserva, ove opportuno, di richiedere ulteriori dati e informazioni in merito alla decisione comunicata anche al fine di valutare, ove del caso, l'assunzione di eventuali interventi.

**Il Governatore**

firma 1